

Prospettive Sociali e Sanitarie

7-94

ANNO XXIV
15 aprile 1994

- Medici e contenimento della spesa sanitaria
- Umanizzazione nell'ospedale
- Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani

C I S

CENTRO PER L'INFORMAZIONE SANITARIA SRL EDITORE
Via S. Siro, 1 - 20149 Milano - Stampe spediz. abb. post. 50% MILANO



Notiziario HANDICAP

a cura di Gianni Selleri

Con un disegno di legge collegato alla finanziaria 1994 ("Interventi correttivi di finanza pubblica") il Governo aveva approvato una serie di umilianti verifiche sulla condizioni di invalidità, con lo scopo di ridurre le prestazioni assistenziali, e aveva stabilito pesanti sanzioni per i cosiddetti "falsi invalidi". Queste norme colpivano iniquamente tutti gli handicappati.

Inoltre, era stato previsto il blocco della perequazione automatica sulle pensioni e sulle indennità per gli anni 1994 e 1995.

Dopo una difficile azione a livello parlamentare è stato possibile sopprimere il blocco degli aumenti ISFAT e modificare sostanzialmente le disposizioni punitive.

Riportiamo gli argomenti della manovra finanziaria che riguardano gli handicappati, le nuove disposizioni sulla casa e sui permessi retribuiti.

SANITÀ: CAMBIANO LE REGOLE

La legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, ha portato innovazioni al prontuario terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale e modificato le norme sulle esenzioni dai ticket.

Disposizioni generali

Le specialità medicinali sono state suddivise in tre classi:

A - farmaci essenziali per malattie croniche: sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale;

B - farmaci di rilevante interesse terapeutico: il 50% del prezzo di vendita è a carico dell'assistito (ticket percentuale);

C - altri farmaci: interamente a carico dell'assistito.

Per i farmaci della classe A, soggetti a prescrizione medica, è dovuta la corresponsione da parte dell'assistito di una quota fissa per ricetta di lire 5.000; per quelli della classe B (ticket del 50%) e della classe C non si deve pagare la quota fissa.

Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche (compresa la fisio-kinesiterapia e le cure termali) fino all'importo massimo di lire 100.000 per ricetta. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, diagnostica e specialistica i cittadini di età inferiore ai 10 anni e di età superiore ai 60 anni (con eccezione della quota fissa).

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento delle prestazioni farmaceutiche, specialistiche e di laboratorio, le seguenti categorie:

a) persone affette da forme morbose riferite a patologie croniche;

b) gli invalidi di guerra, del lavoro e per servizio;

c) gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;

d) gli invalidi civili con indennità di accompagnamento;

e) i ciechi e i sordomuti.

Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione si applica esclusivamente ai farmaci della classe B (farmaci di rilevante interesse terapeutico).

Gli esenti sono tenuti comunque al

pagamento della quota fissa per ogni prescrizione di lire 5.000 (compresi i farmaci della classe B).

Soltanto i grandi invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi al 100% non devono pagare la quota fissa.

ASSISTENZA: HANDICAPPATI PRESUNTI COLPEVOLI

Legge 24-12-1993 n. 537, art. 11

Entro marzo sarà emanato un regolamento di riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile mediante:

a) la semplificazione dei procedimenti;

b) la distinzione degli accertamenti medico-legali da quelli relativi alle verifiche delle condizioni reddituali;

c) la soppressione dei Comitati Provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (che finora esaminavano le condizioni di concessione degli assegni, indennità e pensioni) e l'attribuzione di queste funzioni ai Prefetti;

d) la facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria eventuale impossibilità e di indicare la data in cui può effettuarsi la visita domiciliare.

Si tratta di indicazioni molto generali e per certi aspetti già applicate; le novità riguardano la soppressione dei Comitati delle Prefetture (in cui vi erano 2 rappresentanti dell'ANMIC) e l'esclusiva assunzione da parte del Prefetto delle loro funzioni; la possibilità di chiedere che gli accertamenti sanitari (per il riconoscimento, l'aggravamento e la verifica) vengano effettuati a domicilio.

La legge dispone poi che ogni Unità Sanitaria Locale, entro il 30 giugno 1994, informi il Prefetto competente per territorio sul numero delle domande giacenti per l'ottenimento di provvidenze economico-assistenziali, indicando i tempi previsti per lo smaltimento dell'arretrato.

Il Prefetto entro il 30 settembre 1994 invia al Ministero dell'Interno una relazione riassuntiva circa le pratiche

inerenti l'erogazione delle provvidenze economiche.

Lo scopo è di fare chiarezza sul numero di domande di visita giaceuti (si dice che siano circa 2 milioni) e sulle pratiche in corso per l'attribuzione delle provvidenze ai fini delle previsioni di bilancio.

Si ribadisce che il Ministero del Tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento alle zone dove vi è più alta densità di beneficiari di provvidenze economiche.

Nel caso che sia accertata la mancanza dei requisiti prescritti per pensione, indennità e assegni, e se il beneficiario non rinuncia immediatamente, il medesimo dovrà restituire l'importo relativo all'anno precedente (il testo originario prevedeva la restituzione degli importi di 10 anni).

Infine si stabilisce che sempre in conseguenza della verifiche, qualora l'handicappato sia stato assunto in base al collocamento obbligatorio presso pubbliche amministrazioni o imprese private e non abbia i requisiti prescritti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

Si tratta di norme di dubbia legittimità costituzionale: non si capisce come le commissioni possono effettuare visite o accertamenti senza "preavviso" (a domicilio, per la strada, ...?) e che cosa significhi che "il rapporto di lavoro è risolto di diritto"; ci sono molti falsi invalidi che sono stati assunti in base alla Legge 482/68, ma sono anch'essi tutelati dallo Statuto dei lavoratori, al massimo dovranno essere scomputati dalla quota dell'obbligo.

LEGGI DI BILANCIO

Legge 24 dicembre 1993 n. 539

La legge-quadro sull'handicap (che somiglia sempre più al libro dei sogni) registra una riduzione del 10% del "Fondo per l'integrazione degli interventi regionali" (che era di 53 miliardi per il 1994) il quale a decorrere dal 1° gennaio 1994 è di competenza delle Regioni stesse; viene invece aumenta-

to di 16 miliardi lo stanziamento per le sperimentazioni didattiche e metodologiche riferite agli alunni handicappati (prima erano 4 miliardi).

Sono previsti 20 miliardi per agevolazioni contributive per il collocamento dei portatori di handicap (manca la legge applicativa).

Vengono stanziati 15 miliardi in più per l'eliminazione delle barriere architettoniche, si dovrebbe quindi disporre di circa 40 miliardi.

È sparito il finanziamento per la riforma del collocamento obbligatorio.

Non sono più previsti interventi per l'adattamento dei mezzi di trasporto collettivi.

Sono scomparse diverse poste riferite alla ricerca scientifica.

CASA

Legge 24 dicembre 1993 n. 437, art. 9;
Legge 24 dicembre 1993 n. 560, art. 1, comma 7

Per gli handicappati (o i nuclei familiari con un portatore di handicap) che abitano in alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, non si applicheranno gli aumenti o aggiornamenti del canone stabiliti per il 1995.

Con le norme che definiscono le condizioni di vendita dei medesimi alloggi è stato stabilito che gli handicappati o i loro nuclei familiari che non intendono avvalersi del diritto di acquisto, potranno rimanere in qualità di inquilini e l'alloggio non potrà essere venduto.

AGEVOLAZIONI PER CHI ASSISTE UN HANDICAPPATO GRAVE

La Legge 27 ottobre 1993 n. 423 ha recepito un emendamento (proposto da Augusto Battaglia, "il deputato degli handicappati") secondo il quale la madre o il padre di handicappati in situazione di gravità di età superiore ai 3 anni hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito.

Si tratta della soluzione di una controversia interpretativa relativa al 3°

comma dell'articolo 33 della legge-quadro 104/92 che prevede 3 giorni di permesso per uno dei genitori (o parente convivente) di handicappati in situazione di gravità. Questa norma era stata interpretata in senso restrittivo stabilendo che i 3 giorni non potevano essere retribuiti.

La nuova legge chiarisce definitivamente che invece la retribuzione è dovuta e a tal fine stanziò 30 miliardi per un triennio.

Riepiloghiamo le agevolazioni concesse ai genitori lavoratori di handicappati gravi.

1) La madre o in alternativa il padre di un minore in situazione di gravità di età compresa fra 0 e 3 anni ha diritto al prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, purché il bambino non sia ricoverato a tempo pieno.

2) In alternativa al prolungamento di astensione si possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro 2 ore di permesso giornaliero retribuito.

3) Successivamente al compimento del terzo anno, il genitore di un handicappato in situazione di gravità e non ricoverato a tempo pieno ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuiti, fruibile anche in maniera continuativa. Il beneficio è esteso anche ai parenti conviventi di persone maggiormente handicappate che svolgono assistenza continuativa.

4) Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente handicappato convivente di qualsiasi età ha diritto a scegliere, ove è possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.

5) Anche la persona handicappata grave maggiorenne lavoratrice in situazione di gravità può usufruire dei tre giorni di permesso mensile. Riguardo a questo ultimo caso, che si riferisce evidentemente a handicappati con indennità di accompagnamento che lavorano, mancano disposizioni applicative. □